## LA TUTELA DEI CENTRI STORICI IN VALLE D'AOSTA

### Nathalie Dufour

## La legislazione in materia dei centri storici

Dando uno sguardo alla situazione italiana si conclude che non esiste una apposita normativa autonomamente riferibile ai centri storici, il che porterebbe a dire che essi non possano essere riconosciuti in quanto tali nel nostro sistema legislativo<sup>1</sup>.

Il primo testo legislativo cui rivolgersi è la legge n. 1089/39, ma l'attenzione sembra rivolta ai nuclei storici e ai singoli edifici di particolare valore artistico o storico. Si guardano gli elementi singoli, come entità distinte cui fa riferimento la statica conservazione senza prendere in considerazione il mosaico a cui appartengono. La componente ambientale emerge debolmente nell'art. 21, ma più nettamente è trattata nella legge n. 1497/39 relativa alla "protezione delle bellezze naturali" dove comunque l'attenzione è rivolta alle cose immobili, nella loro consistenza naturalistica, dotate di un caratteristico aspetto avente valore estetico tradizionale, con la consequente esclusione dei centri storici<sup>2</sup>.

Le due leggi si presentano quindi come strumenti di utilità limitata, destinati ad agire solo in taluni casi e ciò pare confermare che i centri storici non trovano normative nazionali di tutela diretta. Singole parti del tessuto storico vengono tutelate dalla 1089 e altre parti di bellezza ambientale dalla 1497, ma il complesso ambientale caratterizzato per i suoi intrinseci valori storico-artistici resta escluso. Tuttavia è proprio là dove non si riesce a creare una linea di demarcazione tra la tutela dei beni singolarmente considerati e quanto concerne la salvaguardia dell'ambiente che prende corpo il valore e che si assiste ad una trasformazione normativa per cui³ l'architettura in senso stretto si risolve in urbanistica.

Come sopra delineato la tutela si è concentrata sul territorio a livello puntuale e i centri storici non hanno mai ricevuto il "giusto interesse" nella loro struttura di nucleo inserito in un ambiente e di rappresentazione di una storicità dello sviluppo territoriale.

Solo negli anni '60 è stata posta l'attenzione sulla questione dei centri storici con il Convegno di Gubbio e la successiva Carta di Gubbio che per la prima volta propone un approccio integrato al problema: i nuclei storici vengono considerati nella loro valenza complessiva, col definitivo superamento delle politiche di tutela riferite ai singoli monumenti e con preciso riferimento alle politiche complessive, urbanistiche e territoriali, responsabili delle sorti dei centri stessi. Viene evidenziata la necessità di una classificazione preliminare dei centri storici con l'individuazione delle aree da salvaguardare e risanare, e con la realizzazione di indagini fondamentali per un corretto sviluppo della città che devono fare parte integrante dei piani regolatori generali comunali, in cui vengono stabiliti i contenuti, le modalità di intervento e le gradualità degli stessi sia per gli interni che per gli esterni4. A seguito di questo nuovo interesse verso i centri storici si è costituita l'ANCSA, Associazione Nazionale Centri Storico Artistici, che svolge lavori di ricerca, analisi e valutazione dei nuclei storici promuovendo iniziative per la loro conservazione nel rispetto dell'esistente, non solo di quello di maggior prestigio, ma dell'intero patrimonio edilizio esistente, nel quadro di una organica rivendicazione dei "diritti della città". Meno di dieci anni dopo, la legge n. 765 del 1977, detta legge Ponte, introduce per la prima volta l'obbligo del riconoscimento e del rispetto degli insediamenti d'interesse storico culturale, le cosidette "zone A", e la legge n. 1187 del 1968 obbliga i Piani Regolatori Generali ad introdurre tra i suoi contenuti la disciplina da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico.

Ma alla luce del riconoscimento di una valenza dei nuclei storici, cos'è sul profilo giuridico un centro storico?

Il termine è una categoria del linguaggio urbanistico non ancora trasformato sul piano giuridico in elemento di fattispecie normativa. Già nella legge n. 1150 del 1942 si pensa ad uno sviluppo edilizio della città nel rispetto dei caratteri tradizionali, ma tale concetto non viene poi sviluppato ulteriormente. La legge urbanistica sembra aver intenzionalmente taciuto sui centri storici che quindi vengono considerati o solo nei loro singoli elementi o come complesso con valore estetico-naturalistico. Tale scelta sembrerebbe provenire dall'orientamento dottrinale che dà allo Stato il potere attivo della tutela dell'interesse storico ed artistico limitando la capacità normativa di tutela degli enti locali nell'istituire vincoli su immobili o ambienti per motivi di interesse storico ed artistico<sup>5</sup>.

Oggi la cultura moderna ha fortunatamente esteso il concetto di tutela da un singolo monumento a tutto l'ambiente antico della città e impone di considerare proprio il carattere d'insieme, la stratificazione delle fasi, l'unità complessiva, la continua e composita configurazione edile e naturale come elementi da rispettare e salvaguardare. Prende importanza insomma tutto l'insieme della sua struttura urbanistica, quale si è venuta lentamente componendo nei secoli.

In quest'ottica cambia il concetto di centro storico: non viene più identificato come quella parte di città dove ci sono i resti romani o dove vi è la presenza di edifici considerati e tutelati ai sensi della 1089, ma occorre ritenere che centro storico sia la stratificazione del pensiero di vita, di esperienze e di una cultura. Esso diviene l'insieme di fatti urbanistici irripetibili nella loro figuratività. Ne consegue la necessità di riuscire a distinguere intorno ai vecchi centri le successive aggregazioni, ma bisogna riconoscere che anch'esse sono dotate di loro valori ambientali. Si rende quindi fondamentale una stretta connessione a livello di tutela tra la dimensione urbanistica statale e quella degli enti locali che dell'urbanistica sono proprio gli interpreti istituzionalmente competenti: i Comuni.

Da un punto di vista generale i regolamenti edilizi comunali e i piano regolatori si occupano della tutela del paesaggio e dei monumenti in funzione dell'interesse del cittadino alla salvaguardia e alla conservazione della bellezza e delle caratteristiche locali tradizionali. Quindi solo la monumentalità artistica è esclusiva dello Stato, mentre a quest'ultima, nel caso di monumentalità urbanistica, si affianca una autonoma

e concomitante, non certo sussidiaria, tutela di competenza comunale. Tuttavia la tutela del centro storico, a norma della vigente legislazione, in sede di piano regolatore e di regolamento edilizio non è che eventuale e non presenta caratteri di necessarietà giuridica. L'assenza di esplicita previsione di tutela differenziata dei centri storici non esclude che la tutela possa essere predisposta dai Comuni, ma tronca alla radice la possibilità di considerare i Comuni come giuridicamente vincolati a predisporre gli adeguati mezzi di garanzia.

La svolta ambientalista nella pianificazione italiana ha coinciso con l'entrata in vigore della legge n. 431/85. Ci si allontana con essa dalla tradizione urbano-centrica dell'urbanistica italiana, contesto in cui pianificazione urbana e tutela sono state fino ad allora confinate in ambiti separati. Il cambiamento di rotta culturale avvenuto negli ultimi decenni pare prospettare la consapevolezza che i nuclei urbani e il paesaggio sono allo stesso modo frutto di una trasformazione ad opera dell'uomo fondendosi in un continuum fortemente interrelato.

Il paesaggio edificato, come definizione, si colloca al centro di due movimenti di pensiero convergenti: quello che nasce dalla 1089 sui beni culturali, per estendersi con Gubbio ai centri storici, e quello che dalla 1497 con la Galasso si estende ai processi storici che hanno generato il paesaggio.

# Strumenti di tutela dei nuclei storici in ambito regionale

In Valle d'Aosta è emerso un forte bisogno di tutela generale nel 1960 con la legge regionale n. 3 e con una attenzione ambientale-paesistica a livello urbanistico. In seguito la legge regionale n. 14/78 ha stabilito le norme per la redazione dei Piani Regolatori Generali Comunali che sfornano indicazioni per le zone territoriali di "tipo A". In questo ambito innovativo la Soprintendenza ha abbracciato una linea di tutela volta alla salvaguardia dell'identità fisico-territoriale dei nuclei storici tentando di combattere la nuova edificazione che salda tra di loro gli insediamenti antichi. Nello stesso tempo ha svolto un'azione di tutela sugli edifici significativi all'interno dei nuclei con l'utilizzo di norme restrittive sugli interventi ammessi (fig. 1).



1. Fénis: casaforte Tillier. (N. Dufour)

La situazione si è evoluta tuttavia rapidamente e il quadro degli interventi ammessi si è dilatato, modificando sostanzialmente il ruolo attivo della Soprintendenza.

Oggi è il Piano Territoriale Paesistico, approvato con legge regionale n. 13 del 10/04/1998, "Approvazione del Piano

Territoriale Paesistico della Valle d'Aosta (P.T.P.)", che riunisce in sé gli intenti di tutela paesaggistico-ambientale e quelli di gestione urbanistico-territoriale. Tale documento, costituito come piano urbanistico e territoriale avente "specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali", si impone infatti non solo come strumento di tutela specificamente paesistica, ma anche di indirizzo per gli aspetti di organizzazione territoriale attraverso le sue ricadute in ambito urbanistico.

Le finalità del P.T.P. sono quelle di assicurare uno sviluppo sostenibile e tutelare e valorizzare l'identità del paesaggio, renderne evidenti e fruibili i valori, garantire la stabilità ecologica. Queste determinazioni si differenziano a seconda del loro grado di cogenza e dei tempi di attuazione. Per quanto attiene le modalità di azione previste sul territorio, esse sono distinte in base alla loro capacità di trasformazione; mentre gli usi e le attività sono differenziati in base alla tipologia economica di riferimento.

Il territorio è articolato in parti omogeneamente caratterizzate dalla prevalenza di una o più componenti paesisticoambientali: i sistemi ambientali. Questi, considerati complementari agli strumenti urbanistici locali, si sovrappongono integrandosi alla zonizzazione dei P.R.G.C. I sistemi ambientali, fra gli altri, comprendono il sistema insediativo tradizionale articolato in tre sottosistemi: a sviluppo integrato, a sviluppo residenziale e a sviluppo turistico. L'art. 15 delle norme di attuazione prevede delle restrizioni alle possibili trasformazioni e, nel sottosistema a sviluppo integrato del sistema insediativo tradizionale, l'indirizzo caratterizzante è costituito dalla riqualificazione del patrimonio insediativo e del relativo contesto agricolo. Altre norme sono dettate al fine di salvaguardare il territorio, la sua leggibilità e la sua storicità; in particolare devono essere promosse la conservazione, il mantenimento, la restituzione o, ove necessario, la riqualificazione della struttura storica dei nuclei insediativi, dei beni isolati, dei percorsi storici; i completamenti devono essere coerenti con la struttura storica, sotto il profilo del dimensionamento, della localizzazione e della tipologia.

Al fine di garantire l'integrazione delle diverse componenti che concorrono a definire l'identità e la riconoscibilità delle diverse parti del territorio, il P.T.P. individua specifici sottosistemi di relazioni ecologiche, paesistiche e funzionali che costituiscono altrettante "unità di relazioni locali" denominate per brevità "unità locali". Per ciascuna delle relazioni le schede precisano gli orientamenti da perseguire: a seconda dei casi essi saranno di conservazione o mantenimento, di ripristino o di riqualificazione, di trasformazione.

Le categorie degli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale sono indicate nel piano e determinano l'eventuale ridefinizione delle "zone A" tenendo conto anche di elementi imprescindibili ai fini della tutela quali gli orti, i *vergers*, i pergolati, le strade, gli accessi, le piazze e gli altri spazi liberi di stretta pertinenza dei nuclei insediativi, i manufatti, i canali, i *rus*, i terrazzamenti, gli elementi naturali inglobati o di bordo che formano parte integrante della struttura fisica dei nuclei stessi.

La disciplina degli interventi è definita nei piani regolatori e individua i casi e i tipi di intervento per i quali è necessaria la preventiva formazione di piani di dettagli, o apposita normativa, nonché gli ambiti per i quali occorrono progetti

unitari coi relativi approfondimenti analitici e valutativi. Tale disciplina si basa su analisi multidisciplinari, nonché su rilievi accurati e accompagnati da documentazione tale da poter evidenziare una serie di elementi costitutivi architettonici, spaziali, storici, insediativi che concorrono nel definire i caratteri peculiari degli insediamenti storici stessi.

Gli agglomerati sono distinti in classi basate sulla complessità: sono stati individuati il centro storico di Aosta, il bourg, la ville, il village e l'hameau. Per village si intende un nucleo di concentrazione di popolazione con almeno una decina di costruzioni alla fine del XIX secolo, caratterizzato dalla presenza di edifici comunitari e da una struttura parcellare non ordinata. L'hameau è il nucleo di minor dimensione, con struttura parcellare più o meno agglomerata, di formazione familiare o relativo ad utilizzazioni stagionali o marginali del territorio. Tale suddivisione è emersa dagli esiti di preziose analisi condotte preventivamente e in particolare dal censimento dell'architettura rurale che con rigore e metodo indaga la conservazione sul territorio regionale dei caratteri dell'architettura tradizionale.

Le indicazioni previste dal P.T.P. per gli hameaux e i villages sollecitano particolare attenzione agli interventi sulle trame di riferimento quali strade, percorsi, canali, rus; inoltre viene dato particolare rilievo al rapporto con il contesto agricolo e naturale (materializzato negli accessi e sentieri, negli orti, bordi di terrazzo, ruscelli, ecc.) e all'unitarietà dei nuclei (nell'orientamento dei fabbricati e dei tetti, materiali, tipologie, ecc.).

La legge regionale urbanistica del 1998 affronta la questione della compilazione, modificazione e dei contenuti del P.R.G.C. Questo strumento di gestione e programmazione del territorio risulta essere il mezzo più diretto di controllo e dovrebbe garantire una tutela dei beni culturali e ambientali presenti attuando politiche di conservazione, rispetto e di corretto sviluppo. L'art. 12 determina con esattezza le funzioni che questo strumento dovrebbe assolvere, tra le quali provvedere oltre alla tutela e salvaguardia dei beni culturali, ambientali e naturali, anche ad individuare quei nuclei esistenti da conservare e riqualificare.

Tra i documenti e la cartografia di cui è dotato, vi è la carta della zonizzazione<sup>7</sup> e le zone individuate sono normate dall'art. 22<sup>8</sup> che ne spiega la consistenza e la destinazione in funzione dello sviluppo equilibrato del territorio comunale. Tra queste appare la definizione dei nuclei storici definiti come "Zone territoriali di tipo A", ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi.

Per queste zone la legislazione prevede una normativa apposita che ne prenda in considerazione i contenuti in modo specifico, al fine di riconoscere i valori presenti e di conservare la loro identità storica, culturale e architettonica. Questo strumento di tutela per la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico costruito, la "normativa di attuazione", è un insieme organico di determinazioni normative e cartografiche riguardanti essenzialmente gli aspetti edilizi. Esso ha lo scopo di definire con esattezza e metodologia le modalità di intervento, stabilendo, in base ai risultati dell'analisi e dello studio condotti, quali sono quegli interventi che non pregiudicano l'esistente, ne conservano i tratti caratteristici e peculiari e che lo valorizzano. Tutto ciò attraverso un *corpus* di elaborati grafici e cartografici, da un

lato, e dall'altro dalla relazione e dalle norme di attuazione. In particolare è richiesto un elaborato costituito da schede di rilievo (motivazionali) dei fabbricati classificati monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale contenente una documentazione fotografica, un'indicazione della classificazione dell'edificio e l'indicazione e/o elencazione, ove presenti, degli elementi meritevoli di conservazione e/o recupero dal punto di vista volumetrico, dell'organizzazione distributiva, delle strutture, degli elementi stilistici databili, dell'impiego di particolari lavorazioni e/o tecnologie, degli elementi decorativi di particolare rilievo (fig. 2).



2. Villair di Quart, fraz. Larey: grenier. (N. Dufour)

Si nota come la legislazione ponga specifica attenzione ad un reperimento dati nei casi in cui gli edifici siano stati classificati "A, B, C" ovvero monumento, documento o di pregio, ma questa attenzione viene richiesta solo qualora si voglia redigere una normativa di attuazione.

Risulta poco chiaro del perché il legislatore ritenga opportuno analizzare nelle loro parti gli edifici meritevoli solo quando si voglia redigere una normativa di attuazione e non ritenga piuttosto opportuno che il classificatore individui sempre gli elementi, in positivo o in negativo, che hanno determinato la classificazione stessa.

La relazione costituisce documento motivazionale della normativa di attuazione. Essa è articolata in modo da descrivere l'ambiente in cui si situano gli interventi, motivarne le scelte, proporre misure di mitigazione degli impatti negativi e di valorizzazione dei fabbricati e delle relative aree di pertinenza con descrizione delle caratteristiche fisiche e morfologiche dell'ambiente, dei vincoli di diverso tipo esistenti, delle principali caratteristiche geografiche, fisiche, demografiche ed evolutive dei vari agglomerati, descrizione delle scelte, delle loro motivazioni e delle modalità di attuazione.

Le norme tecniche sono un documento prescrittivo che fornisce determinazioni in merito al tipo e alla dimensione degli interventi ammessi per i singoli edifici o per gruppi di edifici (ad esempio: quelli appartenenti ad una stessa categoria di classificazione), nonché alle interrelazioni

funzionali tra gli edifici medesimi e le aree libere private e pubbliche e alle loro sistemazioni; esse forniscono disposizioni da osservare per la progettazione ed esecuzione degli interventi ammessi, al fine di garantire la valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale delle zone di riferimento. Esse possono articolarsi anche mediante apposite schede di intervento relative ai singoli edifici, in particolare per gli edifici classificati monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale, e in norme da applicarsi in via generale ad ogni tipo di intervento. Possono individuare unità minime di intervento e modalità attuative delle prescrizioni del P.R.G. o integrative alle disposizioni stesse sulla base degli interventi ammissibili con tale strumento.


La legge urbanistica regionale n. 11 del 06/04/1998 individua inoltre, all'art. 52, la classificazione dei centri storici cheº ha come finalità l'individuazione dei valori storici, artistici, architettonici, archeologici, etnografici degli immobili presenti sul territorio ed particolarmente nelle "zone di tipo A". A tal fine sono individuate delle categorie di beni immobili distinte sulla base del loro valore. Vi si sottolinea il carattere di aggiornabilità e di flessibilità della classificazione.

È individuato un livello minimo di classificazione, da inserire nel piano regolatore, e un livello di approfondimento nel caso in cui si proceda all'estensione di strumenti attuativi¹º. Le categorie individuate e le relative definizioni, sono state quindi distinte, per ogni categoria, in una classificazione generale e una destinata all'approfondimento. Le categorie principali sono: A - Monumento, B - Documento, C - Edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale, D - Edificio diroccato, E - Edificio non rientrante nelle precedenti categorie. Per ognuna di queste categorie è stata data una precisa definizione e sono state individuate ulteriori categorie di dettaglio¹¹.

Alla classificazione sono state anche associate le tipologie di intervento ammissibili in relazione ai diversi strumenti urbanistici. In assenza di strumento attuativo nelle "zone di tipo A" gli interventi ammissibili sono quelli previsti al comma 4 dell'art. 52 della legge regionale n. 11/1998, owero essenzialmente manutenzioni ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, interventi di ampliamento e ripristino solo in casi individuati dalla legge. L'apposita normativa di attuazione, di cui al comma 2 dell'art. 52 della legge regionale n. 11/1998, oltre agli interventi previsti in assenza di tale strumento, ne permette altri di maggiore entità come la ristrutturazione edilizia eccedente le limitazioni poste dal comma 4 dell'art. 52, gli ampliamenti planimetrici ed in elevazione nei limiti di densità edilizia calcolata, la demolizione e ricostruzione di fabbricati non classificati come monumenti, documenti o di pregio, con possibilità di loro ampliamento con determinati limiti, da effettuarsi sullo stesso sedime al fine di adequare le tipologie a quelle della zona, la demolizione, demolizione e ricostruzione di bassi fabbricati anche su diverso sedime qualora se ne rawisi la necessità per liberare visuali e spazi di relazione.

Il piano urbanistico di dettaglio (P.U.D.), di cui agli articoli 49, 50 e 51 della legge regionale n. 11/1998, oltre agli interventi ammessi in assenza di strumento attuativo ed in presenza di normativa di attuazione può prevedere la ristrutturazione urbanistica e nuova edificazione ove ammessa dal P.R.G. e previa classificazione delle aree libere.

A tutto ciò si aggiunge la richiesta dell'informatizzazione dei dati secondo schemi fissati dal legislatore per poter inserire i risultati delle classificazioni dei nuclei storici nel Sistema Informativo Territoriale Regionale, che può essere in linea di massima paragonato ad un Geografical Information System realizzato a livello locale<sup>12</sup> (fig. 3).



3. Esempio di classificazione delle "zone A".

## La tutela attuata dalla Soprintendenza

La tutela dei beni culturali coinvolge numerosi attori che si relazionano fra di essi in modalità varie, spesso stabilite dalle norme, a volte in maniera informale e poco controllabile.

La Soprintendenza ai Beni Culturali, nell'opera di tutela e conservazione del patrimonio culturale, si pone anche come difensore della memoria collettiva, invito alla prudenza e al rispetto dell'organismo edilizio. Essa interviene quindi in concertazione con gli operatori nella definizione delle categorie di classificazione in tutte le zone, poiché ha il dovere di vigilare sugli edifici oggetto di notificazione, sugli immobili compresi nelle "Zone A" e classificati come Monumenti e Documenti dai P.R.G.C. Per interventi su tali edifici inoltre è necessaria l'autorizzazione dei lavori rilasciata dai competenti uffici autorizzativi.

Ma la tutela deve confrontarsi con numerosi altri soggetti pubblici e privati, ognuno con compiti e finalità anche diverse tra loro e di estrazione e cultura differenti ingenerando difficoltà di comunicazione tecnica e amministrativa.

Uno dei momenti più delicati nella tutela dei beni architettonici nei nuclei storici è certamente quello della valutazione che l'estensore del piano regolatore deve compiere. Ciascun fabbricato compreso nella perimetrazione di zona, come si è detto, riceve in questo frangente una categoria che rappresenta non soltanto la quantificazione del suo interesse storico, ma anche l'entità degli interventi che sarà possibile eseguire su di esso. Le esperienze di classificazione maturate in ambiti differenti, sia a livello accademico che di raccolta dati e ricerca sul campo (analisi a Torino delle prof.sse Comoli e Viglino, e il censimento del patrimonio storico dell'architettura minore seguito dall'arch. Remacle, fig. 4) hanno messo in rilievo la necessità di considerare i limiti di tali operazioni. In tale prospettiva appare delicata la questione non tanto della categoria in sé, sempre fonte di ambiguità e difficoltà interpretative, quanto di tutto ciò che ne viene escluso. Infatti, quello che non viene individuato e che rimane nell'ombra rispetto all'osservatore rischia di non essere salvaguardato e perciò di scomparire.



4. Fénis: rascard. (N. Dufour)

L'oggetto della tutela, il bene culturale, sebbene ancora al centro di un serrato dibattito, sembra qui presupporre un referente ideale. Il modello soggiacente all'operazione di confronto proprio della valutazione sembra riferirsi ad una tipologia che, oltre a riconoscere il vincolo dei cinquant'anni imposto per legge, sembra ricondurre ad una tipologia di abitazione tradizionale che ha le sue radici nel mondo rurale. Tale modello, riconosciuto ormai anche da larga parte dell'opinione pubblica, si ritrova nelle opere di carattere più scientifico<sup>13</sup>. La testimonianza materiale di una civiltà, quella contadina del secolo scorso, riassume larga parte delle valenze culturali affermate.

La classificazione imposta dall'art. 52 della legge regionale n. 11/98 è stata attuata, fino ad oggi, su un numero limitato di comuni valdostani. Per alcuni di essi, vista la relativa urgenza di dotarsene<sup>14</sup>, è stata approntata la classificazione disgiunta dalla redazione del piano regolatore. In tali esperienze sembra delinearsi un processo di valutazione supportato dal riferimento a categorie di elementi da prendere in considerazione. Oltre ai dati imposti per legge<sup>15</sup>, la compilazione di una scheda sovente individua fra i parametri riportati gli elementi di tipologia, il materiale, le strutture, ecc. Tali elementi circoscrivono, sembra, il terreno su cui si esercita il confronto con il modello soggiacente e guidano il rilevatore nella necessaria sintesi che prelude all'attribuzione della categoria.

Tuttavia tale sorta di schedatura, con raccolta dati, rimane puramente un supporto soggettivo e individuale del classificatore, che mette a confronto la sua conoscenza con le richieste della normativa, ma si deve rilevare la mancanza negli obblighi di legge di un qualche processo di conoscenza dell'oggetto di tutela16. Esso dovrebbe essere una premessa essenziale ma non viene neppure citata, lasciando così al singolo professionista ampia libertà di operare, con l'inevitabile risultato di ottenere metodi e risultati disomogenei da comune a comune. Infatti, non bisogna dimenticare che solo la normativa di attuazione prevede una analisi dettagliata degli elementi definiti "A, B, C" con raccolta dati, cartografia, dati catastali, fotografie e individuazione degli elementi di pregio presenti nell'immobile, analisi che andrebbe, per norma, richiesta come approccio iniziale e fondamentale a qualsiasi classificazione.

Inoltre la classificazione è come un'immagine ridotta della realtà che non può dare l'idea del valore. La classificazione della 11/98 dà strumenti di GESTIONE URBANISTICA ma

NON automaticamente di tutela ambientale e architettonica e per questo risulta fondamentale il supporto alla tutela attuata dalla Soprintendenza che cerca di sopperire ai limiti propri della norma. Una serie di difficoltà, infatti, si presentano a coloro i quali affrontano con serietà e volontà di salvaguardia il patrimonio edilizio esistente nelle "zone A": a volte vi è la difficoltà intrinseca di individuare una categoria (o la categoria prevalente) per un singolo edificio o peggio si riscontra la mancanza di un vincolo espresso su di un elemento architettonico che per la sua natura, storia, architettura e tipologia è a tutti gli effetti un monumento ma che, quindi, non può essere classificato tale. Inoltre paiono assenti categorie che ricomprendano l'architettura moderna o industriale. Analoga rilevante assenza si può individuare nella mancanza di strumenti finalizzati alla messa in valore dei cosiddetti sistemi di relazione<sup>17</sup>, così importanti per la tutela dell'ambito territoriale o, meglio, paesaggistico in cui i centri storici sono inseriti. In questa prospettiva è criticabile la carenza di tutela in corrispondenza dei confini del centro. Il riferimento normativo infine è ancora legato alla divisione individuata dalla particella catastale: ciò pone delle difficoltà di attribuzione di categorie a fabbricati articolati e composti da più elementi disomogenei.

La perimetrazione della "zona A" appare sovente inadeguata; una perimetrazione di P.R.G.C. definita da un poligono chiuso finisce per inglobare elementi disomogenei od estranei e in tal modo le azioni di tutela risultano più difficoltose. La finalità urbanistica dello strumento inoltre sottovaluta o non considera numerosi elementi che si possono definire di contorno, che caratterizzano i nuclei e che facendone parte partecipano alla loro sedimentazione storica e culturale: i vicoli, le strade, gli spazi di relazione fra i fabbricati, la viabilità pedonale. Sono tutti segni di una trasformazione, di una storia e spesso non sono valorizzati né dagli abitanti né dall'Amministrazione comunale.

A tutti questi limiti insiti nella procedura umana di classificazione e di gestione si sommano ancora una serie di problematiche legate alla gestione informatizzata dei dati raccolti che rischia di stereotiparli, di ingenerare un creazione di banche dati immobili e senza aggiornamenti che porterebbero ad un utilizzo "ottuso" e di tipo archivistico dei dati stessi, con la perdita del significato attivo di aiuto alla tutela e alla conservazione del patrimonio storico-architettonico giunto fino a noi.

### Abstrac

Up to the 1960s, Italian regulations did not provide for the protection and preservation of the historic town centres in their complexity of historico-cultural elements; one had to refer to acts n°1089 and n°1497 of 1939 which did however provide for protection and preservation in the territory. Even after the Gubbio Convention in 1960, these centres were not provided for with any specific standards regarding their safeguarding. In the Aosta Valley, the Piano Territoriale Paesistico, or Territorial Landscape Plan (landscape in this case meaning: in all of its aspects - fluvial, agricultural, industrial, residential, historical buildings, road network etc.), sanctioned by the 1998 act n°13, and the town-planning law n°11 of 1998 seems to attribute more importance to the historical fabric of the old centres. Categories of nuclei, or town centres, were defined according to their complexity and standards were decided on for any works to be executed in

such areas. A classification of the historic centres, was enforced, or a *normativa di attuazione* (normative planning standards of implementation), according to normatively standardized categories. Attention was certainly given to the existing patrimony with an evident interest in protection and preservation, in which the Superintendence has the role of guidance and control of the classification. However, there are many problems involved in doing this effectively: specifying the categories, lack of categories, limited reference from the land office register, difficulty in setting-up a data bank due to the complexity of the means and the number of subjects involved in collecting and managing the information.



5. Fénis: cappella in fraz. Tillier. (N. Dufour)

- G.M. Lombardi, L'inquadramento giuridico amministrativo dell'intervento nei centri storici, A. Giuffrè Editore, Milano 1967, p. 7.
- 2) Ibidem, p. 11.
- 3) Ibidem, pp. 11-12.
- Convegno sulla salvaguardia e il risanamento dei centri storicoartistici, in *Urbanistica*, n. 32 del 1960.
- 5) Ibidem, p. 14.
- Ibidem, pp. 15-17.
- Comprende la divisione del territorio in zone omogenee che vengono distinte tra di loro a seconda degli usi attuali, del loro sviluppo e delle previsioni di piano.
- 8) Art. 22 della legge regionale n. 11 del 06/04/1998, Normativa urbanistica e di pianificazione in Valle d'Aosta.
- Delibera di Giunta Regionale n. 418 del 15/02/1999. Approvazione di disposizioni attuative della legge regionale n. 11 del 06/04/1998 previste all'art. 12 (Contenuti ed elaborati del P.R.G.) e all'art. 21 (Mezzi di conoscenza e informazione), p. 47.
- 10) Per strumenti attuativi si intendono le normative di attuazione o i Piani Urbanistici di Dettaglio.
- 11) Le categorie individuate normativamente sono:

A - MONUMENTO. Classificazione del P.R.G. Per monumento si intende qualsiasi bene immobile, o insieme di beni immobili, vincolato ai sensi delle vigenti leggi in materia di tutela delle cose di interesse artistico e storico (castelli, torri, cinte murarie e case forti e fortificazioni; reperti archeologici; ponti e strutture viarie; edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi; edifici appartenenti ai Comuni, alla Regione, alle Comunità Montane o altri enti e istituti legalmente riconosciuti risalenti ad oltre 50 anni).

Classificazione dettagliata degli strumenti attuativi: A1 - castelli, torri, cinte murarie e case forti e fortificazioni, A2 - reperti archeologici, A3 - ponti e strutture viarie, A4 - edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi, A5 - edifici appartenenti ai Comuni, alla Regione, alle Comunità Montane o altri enti e istituti legalmente riconosciuti.

B - DOCUMENTO. Classificazione del P.R.G. Per documento si intende qualsiasi bene immobile, o insieme di beni immobili, che presenti

particolare interesse storico, culturale, etnografico, che documenti realtà sociali, produttive, economiche del passato, o tecniche e caratteristiche compositive particolari. Quali: rascards, greniers, städels; edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, fontanili e lavatoi); edifici produttivi e connessi alle attività produttive (segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere); edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, connessi a particolari momenti o eventi storici (ad esempio: «maison du sel», terme, edifici legati alla storia di personaggi celebri, ecc.).

Classificazione dettagliata degli strumenti attuativi: B1 - rascard, grenier, städel, B2 - edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, fontanili e lavatoi), B3 - edifici produttivi e connessi alle attività produttive (segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere), B4 edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, connessi a particolari momenti o eventi storici (ad esempio: «maison du sel», terme, edificio legato con la storia di personaggi celebri, ecc.). C - EDIFICIO DI PREGIO STORICO, CULTURALE, ARCHITETTONICO, AMBIENTALE. Classificazione del P.R.G. Per edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale si intende qualsiasi immobile o insieme di immobili che, non rientrando nelle precedenti categorie, presenti comunque la contestuale presenza di alcuni tra i seguenti elementi, che li distingua in relazione agli aspetti storici, culturali, architettonici od ambientali: tipo di materiali, articolazioni volumetriche, tipo di strutture, organizzazione distributiva, presenza di elementi stilisticamente e storicamente databili e che ne determinino un insieme tipologico e compositivo emergente rispetto al contesto in cui si situano.

Classificazione dettagliata degli strumenti attuativi. La sigla riprende la lettera degli elementi di pregio che ne hanno determinato il loro valore: a - articolazione volumetrica, b - organizzazione distributiva, c - strutture, d - elementi stilistici databili, e - impiego di materiali e caratteristiche della lavorazione di materiali, f - elementi decorativi di particolare rilievo (ad esempio Edifico di tipo Cab = edificio di pregio determinato dall'articolazione volumetrica e dall'organizzazione distributiva).

D - EDIFICIO DIROCCATO. Classificazione del P.R.G. Per edificio diroccato si intende: a) un immobile, o insieme di immobili che, presentando strutture murarie in elevazione pressoché integralmente conservate, atte a testimoniare l'originaria consistenza volumetrica, non siano staticamente recuperabili con interventi di tipo conservativo. Il P.R.G. definisce il loro valore storico, culturale, architettonico, ambientale (con riferimento alla classificazione di cui alle categorie B, C ed E). Essa è finalizzata all'individuazione degli interventi ritenuti ammissibili mediante l'esecuzione di un insieme sistematico di opere che, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili e quindi il loro recupero nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato attuale dei fabbricati medesimi o da documentazione fotografica o scritta. DB = edificio diroccato (assimilabile ad edificio documento per il valore intrinseco). DC = edificio diroccato (assimilabile ad edificio di pregio per il valore intrinseco), DE1 = edificio diroccato (assimilabile ad edificio inserito nell'ambiente per il valore intrinseco), DE2 = edificio diroccato (assimilabile ad edificio in contrasto con l'ambiente per il valore intrinseco), DE3 = edificio diroccato (assimilabile a basso fabbricato per il valore intrinseco). b) un rudere che presenta tracce di murature perimetrali e/o strutture orizzontali che non consentano però l'individuazione precisa della sagoma, desumibile invece da elementi esterni (edifici confinanti) o da documentazione fotografica o scritta, che permettano in ogni caso di desumere i relativi elementi tipologici, formali o strutturali. D = rudere. I ruderi che non presentino tali caratteristiche devono intendersi non ricostruibili e quindi a tutti gli effetti aree libere. Classificazione dettagliata degli strumenti attuativi: idem come P.R.G.

E - EDIFICIO NON RIENTRANTE NELLE PRECEDENTI CATEGORIE. Classificazione del P.R.G. Rientrano in questa categoria tutti gli edifici che non presentano valore storico, culturale, architettonico, ambientale come individuato alle precedenti categorie. Al fine di una organica disciplina edilizia il P.R.G. potrà specificare le seguenti tipologie o demandare allo strumento attuativo la relativa individuazione: E1 = edificio inserito nell'ambiente. Immobile o insieme di immobili che non presentano elementi di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale ma che si inseriscono comunque armonicamente nel contesto. Possono rientrare in tale categoria, ad

esempio, anche gli edifici recentemente recuperati ma privi di valore. E2 = edificio in contrasto con l'ambiente. Immobile o insieme di immobili che presenta elementi tipologici, volumetrici, architettonici compositivi in contrasto con i rispettivi elementi caratterizzanti il contesto. In via esemplificativa sono da considerare in contrasto con le caratteristiche tipologiche di una costruzione gli elementi volumetrici e di finitura che costituiscano alterazioni dell'organismo edilizio medesimo. E3 = basso fabbricato inserito nell'ambiente. Costruzione o manufatto, di norma pertinenziali, che presentano elementi tipologici, architettonici o materiali, coerenti con i rispettivi elementi caratterizzanti il contesto e che risultano bene inseriti nel tessuto storico-urbanistico del contesto stesso. E4 = basso fabbricato. Costruzione o manufatto, di norma pertinenziali, che presentano elementi tipologici, architettonici o materiali, in contrasto con i rispettivi elementi caratterizzanti il contesto; nonché quelli che risultano in contrasto con il tessuto storico-urbanistico del contesto stesso, influendo negativamente anche sugli aspetti relazionali intesi come: rapporti visivi, spazi di relazione con edifici monumento/documento o elementi di pregio, spazi di relazione ed aggregazione di pregio ambientale, flussi pedonali e passaggi storici, componenti caratterizzanti i rapporti tra il costruito e le aree limitrofe (aree agricole tradizionali, corti, percorsi storici, ecc.). Classificazione dettagliata degli strumenti attuativi: E2a - edificio in contrasto volumetrico o anche solo in altezza, E2b - edificio in contrasto per elementi di finitura, E2c - edificio in contrasto tipologico, E2d - edificio in contrasto sia per volumetria che per elementi di finitura o elementi tipologici.

F - AREE DI PARTICOLARE INTERESSE. Classificazione del P.R.G. F1 aree di pertinenza di monumenti e documenti ed edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale. Sono le aree di pertinenza o che comunque contribuiscono a determinare l'interesse artistico, storico, architettonico, archeologico ed etnografico, dell'edificio e pertanto strettamente funzionali alla sua salvaguardia. F2 - aree di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale. Sono le aree che, non facendo parte di immobili monumentali o di pregio, costituiscono di per sé, per l'uso di materiali, di arredi, per la presenza di elementi storici, architettonici (recinzioni, murature, ru, ecc.) ambiti da valorizzare e salvaguardare. Sono tali anche le aree che, non facendo parte di immobili monumentali o di pregio, rappresentano comunque per le loro particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, o perché connesse a particolari momenti o eventi storici, testimonianza di valore documentale da valorizzare.

- 12) Per una trattazione più completa sulla raccolta dati, formazione di database e realizzazione di Gis, in relazione alla classificazione delle "zone A", si veda la tesi di Specializzazione in Storia Analisi e Valutazione dei Beni Architettonici e Ambientali degli arch.ti C. Cavorsin e N. Dufour, Politecnico di Torino, a.a. 1999/00.
- 13) É il caso del lavoro compiuto dall'arch. Remacle nel corso della sua esperienza accademica e professionale.
- 14) La mancanza della classificazione comporta l'impossibilità di attuare interventi edilizi più pesanti del restauro; in tal modo viene fortemente limitata la possibilità di trasformazione del centro, frustrando la volontà del privato e, di conseguenza, stimolando l'interesse delle amministrazioni comunali.
- 15) Il testo impone esplicitamente l'individuazione della classificazione secondo le categorie di legge e, in via implicita, il riferimento al mappale come riferimento cartografico univoco.
- Intervento della prof.ssa C. Palmas nel corso dell'incontro di laboratorio tenutosi a Torino in data 23/05/2000.
- 17) Ibidem, sono intesi come relazioni non solo fisiche fra i diversi componenti del paesaggio, ma anche e soprattutto con i sistemi economico sociale e culturale che le ha prodotto il paesaggio stesso.